

Vincoli sul fondo dal 1° gennaio 2017 (Art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017):

L'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 prevede che, nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

Pertanto, dal 1° gennaio 2017 il limite del fondo per le risorse decentrate non è più il corrispondente ammontare dell'anno 2015, bensì il totale del fondo determinato per l'anno 2016, al netto delle riduzioni apportate nel medesimo anno per effetto dell'abrogato art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015.

Di contro, sempre dal 1° gennaio 2017, non viene più richiesto di ridurre il fondo a seguito della diminuzione del personale in servizio.

Viene previsto, infine, che, per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, il limite del fondo per le risorse decentrate dal 1° gennaio 2017 corrisponde all'importo del medesimo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016 (nel software, quindi, in corrispondenza della colonna relativa all'anno 2016, basta inserire i dati come diversamente indicato dalla norma).

Restano ferme le modalità di determinazione della costituzione del fondo, nonché le componenti "escluse" dal calcolo del relativo limite, come da indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato nelle istruzioni relative ai conti del personale per le annualità dal 2011 al 2014 e del 2016, nonché della giurisprudenza contabile, in merito ai previgenti vincoli ex art. 9, comma 2-bis, D. L. n. 78/2010 e s.m.i. ed ex art. 1, comma 236, L. n. 208/2015.

Come espressamente previsto dall'art. 79, comma 6, del CCNL 16/11/2022, la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

Risorse derivanti dai rinnovi contrattuali: Come sancito dall'art. 11 del D. L. n. 135/2018, gli incrementi previsti da successivi contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 165/2001 non rilevano ai fini del rispetto del limite "anno 2016". Si tratta, in modo particolare, di tutti gli incrementi "stabili" del fondo risorse decentrate disposti dai vari CCNL.

Incremento parte fissa ex art. 14, comma 1-bis, D. L. n. 25/2025 e s.m.i.: l'art. 14, comma 1-bis, del D. L. n. 25/2025 e s.m.i. ha previsto la possibilità per alcuni enti (regioni, città metropolitane, province e comuni) di incrementare il fondo risorse decentrate, a decorrere dall'anno 2025 ed in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48% delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa (ovvero, di elevata qualificazione), sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.

Incremento variabile 0,22% monte salari 2018: Ai sensi dell'art. 79, comma 3, CCNL 16/11/2022, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) della medesima disposizione contrattuale (risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti) e di quelle di cui all'art. 17, comma 6, dello stesso CCNL 16/11/2022 (risorse per gli incarichi di elevata qualificazione – EQ), di una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018. Tali risorse, essendo finalizzate a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D. L. n. 80/2021 e s.m.i. (superamento dei limiti di spesa per il trattamento accessorio, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica), non sono sottoposte al limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.

Incremento variabile 0,22% monte salari 2021: Ai sensi dell'art. 58, comma 2, CCNL 2022-2024, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) del CCNL 16/11/2022 (risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti) e di quelle di cui all'art. 16, comma 6, del CCNL 2022-2024 (risorse per gli incarichi di elevata qualificazione – EQ), di una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2021. Tali risorse, essendo finalizzate a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D. L. n. 80/2021 e s.m.i. (superamento dei limiti di spesa per il trattamento accessorio, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica), non sono sottoposte al limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.

Incremento risorse stabili per trattamento accessorio assunzioni in deroga: Come previsto dall'art. 11 del D. L. 135/2018, le risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni, successivamente effettuate in deroga alle facoltà assunzionali vigenti (rientrano in questa fattispecie, in particolare, le "stabilizzazioni" previste dall'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 75/2017), sono da considerarsi escluse dal limite al trattamento economico accessorio ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.

Incentivi per funzioni tecniche: La L. n. 205 del 27/12/2017, c.d. "Legge di bilancio 2018", in vigore dal 1° gennaio 2018, ha modificato l'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (vedi art. 1, comma 526), specificando che gli incentivi per le funzioni tecniche fanno capo ai medesimi capitoli di spesa previsti per i singoli lavori, servizi o forniture (nuovo comma 5-bis). In considerazione di tale modifica, la Corte dei Conti Sezione Autonomie, con la delibera n. 6/2018, ha chiarito definitivamente che gli incentivi per le funzioni tecniche sono da ritenersi "esclusi" dall'ambito vincolistico di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, con decorrenza 1° gennaio 2018.

Dal 1° luglio 2023 la disciplina degli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 è stata sostituita con quella prevista dall'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, la quale, analogamente, prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti e, di conseguenza, da considerarsi ugualmente "esclusi" dal limite al trattamento economico accessorio ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.

Incentivi per accertamenti IMU e TARI: come espressamente previsto dall'art.1, comma 1091, della L. n. 145/2018, gli incentivi per accertamenti IMU e TARI, introdotti dalla Legge di bilancio 2019, sono in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017.

Ulteriori risorse da sottoporre a "limite":

1. Posizioni organizzative/incarichi di elevata qualificazione: Come testualmente previsto dall'art. 79, comma 6, del CCNL 16/11/2022, la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di elevata qualificazione (ex posizioni organizzative) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.

Con riferimento al precedente CCNL 21/05/2018, l'art. 11-bis, comma 2, del D. L. n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 12/2019 ha previsto che, fermo restando il rispetto del vincolo in materia di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557-quater e 562, della L. n. 296/2006, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del CCNL 21/05/2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3, del medesimo, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato e che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario. Questo non significa che tutte le risorse destinate alle posizioni organizzative potevano essere escluse dal limite, ma solo l'eventuale incremento derivante dall'applicazione delle nuove regole di cui agli art. 13 e seguenti del CCNL 21/05/2018, che dovevano essere attuate entro il 20/05/2019. Tale possibilità riguardava esclusivamente gli enti senza la dirigenza e a quota eventualmente "esclusa" dal limite doveva essere dedotta dalle capacità assunzionali dell'ente.

In assenza di chiarimenti in merito, si ritiene che sia ancora possibile evidenziare tale "decurtazione" per gli incarichi di posizione organizzativa fino all'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale ed alla contestuale applicazione della nuova disciplina relativa agli incarichi di elevata qualificazione.

2. Fondo per il lavoro straordinario: L'art. 67, comma 2, lett. g), del CCNL 21/05/2018 (art. 79, comma 1, lett. a), CCNL 16/11/2022) prevede che il fondo – parte stabile – possa essere integrato degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, **ad invarianza della spesa**. Riteniamo che l'espressione "ad invarianza della spesa" possa indurre a ritenere che, qualora l'Ente dovesse decidere di ridurre stabilmente il fondo per il lavoro straordinario, possa incrementare la parte stabile del fondo risorse decentrate di pari importo, considerando, ai fini del rispetto del limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, un unico aggregato di spesa (fondo risorse decentrate + fondo lavoro straordinario).

3. Riduzione/Aumento del fondo per il personale trasferito a/daltri Enti: L'art. 67, comma 2, lett. e) e comma 3, lett. k), del CCNL 21/05/2018 (art. 79, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), CCNL 16/11/2022), prevede la possibilità di integrare il fondo, parte stabile e parte variabile, a seguito di trasferimenti di personale (non per mobilità volontaria), a condizione che gli Enti di provenienza riducano, di pari importi, i propri fondi (parte stabile e parte variabile); il tutto deve avvenire ad invarianza della spesa, pertanto, ai fini del rispetto del limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, riteniamo che si debba procedere ad aumentare (nonché a ridurre, per l'Ente di provenienza), il limite dell'anno 2016 (agendo, eventualmente, sul "TOTALE COSTITUZIONE FONDO" per tale anno). Ovviamente, nell'atto di costituzione del fondo dovrà essere esplicitata nel dettaglio tale operazione.

4. Altre risorse sottoposte a "limite", disciplinate da altre aree di contrattazione del comparto Funzioni Locali: Al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 è sottoposto l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

A decorrere dal Conto annuale riferito al 2019, la Ragioneria Generale dello Stato si è allineata all'orientamento prevalente della Corte dei Conti secondo cui la verifica del rispetto del limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 è da effettuare con riferimento al trattamento economico accessorio del personale nel suo complesso (personale dirigente, non dirigente e Segretario Comunale).